SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 aprile 2023** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei ministri

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 aprile 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» ed alla DOC «Colli Euganei».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2014, successivamente integrato e confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Colli Euganei Fior d'Arancio» e «Colli Euganei»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3, del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e per la DOC «Colli Euganei»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei ha dimostrato la rappresentatività di cui al commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e per la DOC «Colli Euganei». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota n. 916 del 24 febbraio 2023 (prot. Masaf n. 153660 del 13 marzo 2023) dall'organismo di controllo, Valoritalia s.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Colli Euganei Fior d'Arancio» e «Colli Euganei»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8252, al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, con sede legale in Vò (PD) - piazzetta Martiri n. 10 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e sulla DOC «Colli Euganei».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8252, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 aprile 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A02465

DECRETO 18 aprile 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio Roma DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Roma».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2020, n. 4301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2020, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Roma DOC ed
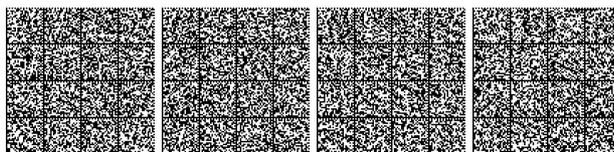
attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Roma»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio Roma DOC, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Roma DOC, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio Roma DOC può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3, del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio Roma DOC richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Roma»;

Considerato che il Consorzio Roma DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Roma». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota protocollo n. 769/2023 del 10 marzo 2023 (prot. Masaf n. 153662 del 13 marzo 2023) dall'organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Roma DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Roma»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 21 gennaio 2020, n. 4301, al Consorzio Roma DOC, con sede legale in Frascati (RM) - largo Donatori di sangue snc - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Roma».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 21 gennaio 2020, n. 4301, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 aprile 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A02466

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 2023.

Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che i costi di elaborazione e di notifica degli atti degli enti locali e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore;

Visto l'art. 1, comma 803, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019 il quale prevede, tra l'altro, che con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le misure concernenti il costo della notifica degli atti correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nonché le tipologie di spesa oggetto del rimborso e che nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012;

Visto l'art. 1, comma 784, della legge n. 160 del 2019 secondo il quale le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti»;

Visto l'art. 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la facoltà di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

Visto l'art. 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma 402, della legge n. 160 del 2019, il quale al comma 2, lettera *c)*, stabilisce che per «amministrazioni» devono intendersi le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidate ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera *b)*, numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022 sull'«individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76»;
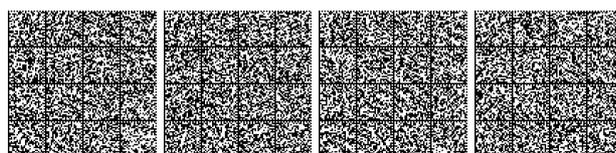
Ritenuto che per la determinazione della misura delle spese di notifica si possa procedere a una rivalutazione di quelle previste nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012 tenuto conto dell'incremento dei costi applicati da Poste Italiane S.p.a. per ogni tipologia d'invio;

Ritenuto che per la determinazione della misura delle spese esecutive a carico del debitore si possa far riferimento agli importi indicati nella tabella A allegata al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, attualizzati tenendo conto degli incrementi registrati dall'indice Istat-indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati - dal mese di gennaio 2001 al mese di dicembre 2021;

Ritenuto che la misura dei rimborsi delle spese per le procedure esecutive vada applicata in misura fissa per crediti non superiori a euro cinquecento, mentre per importi superiori deve essere applicato un coefficiente di maggiorazione, graduato in funzione dell'entità del credito, atto a rappresentare la maggiore onerosità riconducibile al corretto svolgimento di attività esecutive ai fini del recupero di crediti di rilevante importo;

Considerato che oltre al rimborso delle spese per le procedure esecutive svolte direttamente, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo n. 446 del 1997 compete anche il rimborso delle spese vive sostenute per le attività necessariamente svolte da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, da rimborsarsi nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati di idonea documentazione;

Ritenuto di non dover procedere alla revisione dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie che pertanto continuano a trovare applicazione in forza della previsione dell'art. 1, comma 803, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019;

EMANA
il seguente decreto:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICA

Art. 1.

Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.

Art. 2.

Costo della notifica

1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge n. 160 del 2019.

2. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di euro 12,19 per le notifiche eseguite all'estero, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e-*bis*), quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, degli articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e dell'art. 142 del codice di procedura civile, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.

Art. 3.

Esclusioni

1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.

2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 2, comma 1.

Art. 4.

Decorrenza

1. Le spese di cui al presente Capo si applicano per gli atti emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI, ONERI E SPESE PER LA FASE ESECUTIVA

Art. 5.

Misure del rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori

1. È approvata la tabella, riportata in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, concernente la misura del rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari ai sensi dell'art. 1, comma 803, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019.

2. Il valore riportato nella tabella in allegato A, rimborsa tutti i costi e gli oneri sostenuti per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive.

3. Le spese di notifica vengono rimborsate secondo quanto previsto dal Capo I del presente decreto.

Art. 6.

Coefficienti di maggiorazione

1. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione, la misura del rimborso delle spese relative alle singole procedure esecutive, di cui alla tabella in allegato A al presente decreto, si calcola prendendo per base l'importo complessivo del credito per cui si procede.

2. Per l'esecuzione mobiliare il diritto a percepire il rimborso della spesa sorge all'atto in cui il funzionario responsabile della riscossione si presenta per eseguire il pignoramento, anche se il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso.

Art. 7.

Rimborso delle spese sostenute per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva

1. Oltre al rimborso di cui agli articoli 5 e 6, compete anche il rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per quelle attività, riportate nella tabella in allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.

2. Per lo svolgimento delle attività comprese nella tabella in allegato B la liquidazione del relativo rimborso è calcolata utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.

3. È, altresì, rimborsabile ogni ulteriore ed eventuale spesa, diritto od onere, documentati, non compresi nella tabella in allegato B, strettamente attinente al tentativo di recupero coattivo del credito e necessario alla finalizzazione dello stesso.

Art. 8.

Imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari

1. Le imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario o dell'acquirente ove sia seguita l'aggiudicazione o l'acquisto; in caso contrario le stesse sono a carico del contribuente.

Art. 9.

Decorrenza

1. Le tabelle in allegato A e B si applicano per il rimborso delle spese relative agli atti emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Annullamento o inesigibilità del credito

1. Nel caso di annullamento o inesigibilità del credito, fatte salve le diverse pattuizioni contrattuali, al soggetto affidatario spetta il rimborso delle spese a carico dell'ente creditore nella misura della spesa effettivamente sopportata e addebitata al debitore.

Art. 11.

Oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie

1. Gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie continuano a essere regolati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, in forza dell'art. 1, comma 803, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019.

Art. 12.

Aggiornamento delle spese di notifica ed esecutive

1. Le misure previste per le spese di notifica e per quelle esecutive di cui ai capi I e II possono essere aggiornate con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'aggiornamento è effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 803, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019.

Art. 13.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2023

Il direttore generale delle finanze: SPALLETTA
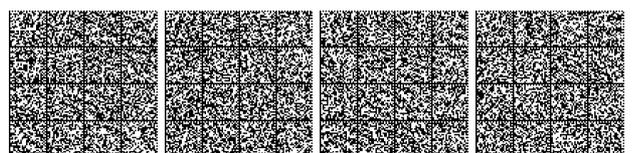
TABELLA ALLEGATO A
SPESE ESECUTIVE

Pignoramento mobiliare	26,00
Pignoramento presso terzi (compreso fitti e pigioni)	38,00
Pignoramento immobiliare o di mobili registrati	248,00
Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali	212,00
Incanto mobiliare	13,00
Vendita a trattativa privata	17,00
Incanto immobiliare	57,00
Iscrizione di causa a ruolo	11,00
Per ogni udienza davanti al giudice	57,00
Progetto di attribuzione del ricavato	38,00
Richiesta di registrazione	11,00
Asporto per procedure eseguite nell'aggregato urbano	35,00
Asporto per procedure eseguite fuori dell'aggregato urbano	57,00
Deposito: a) autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi con portata fino a 25 q.li con portata fino a 35 q.li con portata oltre 35 q.li di rimorchi ed autocarri con motrici b) di autoveicoli con valore fino a euro 2.582,00 - primi trenta giorni con valore fino a euro 2.582,00 - giorni successivi a trenta con valore superiore a euro 2.582,00 - primi trenta giorni con valore superiore a euro 2.582,00 - giorni successivi a trenta c) altri beni con valore fino a euro 2.582,00 - primi trenta giorni con valore fino a euro 2.582,00 - giorni successivi a trenta	3,90 / giorno 4,60 / giorno/ 8,50 / giorno 14,20 / giorno 29,70 1,10 /giorno 39,00 1,80 / giorno 42,50 0,90 / giorno 68,00 1,70 / giorno

con valore superiore a euro 2.582,00 - primi trenta giorni con valore superiore a euro 2.582,00 - giorni successivi a trenta	
Comunicazione preventiva fermo amministrativo	43,00
Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria	212,00
Cancellazione ipotecaria	78,00
Sequestro conservativo	180,00

Coefficienti di applicazione della maggiorazione per gli importi superiori a euro 500,00

Da	A	incremento
500,01	1000,00	20,00%
1000,01	3000,00	50,00%
3000,01	5000,00	100%
5000,01	10.000,00	200%
10.000,01	20.000,00	300%
Oltre 20.000,00		500%

<u>TABELLA ALLEGATO B</u>
TABELLA ATTIVITA' SVOLTE SOGGETTE A RIMBORSO SPESE

PROCEDURE	ATTIVITA'
<u>Pignoramento mobiliare</u>	Stima dei beni pignorati
	Opera di specialisti per accesso forzato
	Assistenza forza pubblica
	Pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. (c.d. pignoramento auto) e relativa trascrizione presso PRA
	Pignoramento di quote sociali, relativa trascrizione e spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio necessaria per la valutazione delle quote
	Pignoramento di cose mobili
	Intervento nell'esecuzione mobiliare
	Pignoramento presso terzi ed eventuale giudizio di accertamento
	Pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/73
<u>Pignoramento immobiliare</u>	Attività propedeutica all'avvio della procedura (iscrizione, cancellazione e riduzione ipotecaria)
	Richiesta certificati ipotecari
	Richiesta certificati catastali
	Perizia Ufficio tecnico erariale
	Trascrizione del pignoramento immobiliare
	Istanza di vendita
	Consulenza tecnica d'ufficio
	Pubblicità
	Intervento nella procedura immobiliare
Procedure concorsuali	Istanza di liquidazione giudiziale
	Insinuazione tempestiva, tardiva ed ultra tardiva

	Eventuale relazione del consulente tecnico di parte
Procedure di opposizione ad esecuzione, atti esecutivi e di terzo	Costituzione in giudizio e compimento di ogni attività necessaria al fine del compimento del mandato professionale
Procedure di reclamo in ambito concorsuale	Costituzione in giudizio e compimento di ogni attività necessaria al fine del compimento del mandato professionale
Assistenza stragiudiziale	Assistenza legale nella definizione delle procedure esecutive al fine di agevolare il recupero del credito

23A02514

DECRETO 28 aprile 2023.

Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in particolare, l'art. 22, che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire che l'utilizzo dei fondi, in relazione alle misure sostenute dal predetto dispositivo, sia conforme al diritto dell'unione e nazionale applicabile;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione europea e la proposta di decisione della Commissione europea COM (2021) 344 *final* del 22 giugno 2021, relativa alla valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, sulla base della proposta della Commissione COM (2021) 344 del 22 giugno 2021;

Visto l'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II;

Viste le *Milestone* PNRR M1C2-6 «Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021» e M1C2-8 «Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021», nel cui contesto è inserita la riformulazione della disciplina dei servizi pubblici locali, nel contesto delle riforme PNRR;

Visto in particolare che, nell'ambito delle c.d. «condizionalità» previste dall'Allegato alla CID dell'8 luglio 2021, si prevede che, nel riformare i servizi pubblici locali, «le norme e i meccanismi di aggregazione incentivano le unioni tra Comuni volte a ridurre il numero di enti e di amministrazioni aggiudicatrici, collegandoli ad ambiti territoriali ottimali e a bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di almeno 350.000 abitanti»;

Visto l'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché l'art. 172, comma 2, del decreto medesimo, che prevede il subentro del gestore del servizio idrico integrato ai soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione;

Visto l'art. 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inerente all'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso Ambiti territoriali ottimali (ATO) che consente il superamento della frammentazione delle gestioni;

Visto l'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1, del PNRR, per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti, che prevede l'erogazione di finanziamenti, in prima istanza, in favore di enti di governo d'Ambito territoriali ottimale operativi, per essi intendendosi gli EGATO costituiti che abbiano già provveduto all'affidamento dei servizi di settore;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) del 24 giugno 2022, n. 257, che ha adottato il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 198-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, che contiene, tra le altre, «l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra regioni ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione», al fine di razionalizzare la rete impiantistica nazionale;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che per il rafforzamento della *governance* della gestione del servizio idrico integrato prevede poteri sostitutivi in capo al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 22, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che, nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici indivi-

duati dal PNGR e dal PNRR, attribuisce poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'autorità competente non provveda entro i termini prescritti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e, in particolare, l'art. 14, comma 5, concernente il divieto di soccorso finanziario;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, che dispone, al comma 4, che «Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica, nonché' relative alla specificità territoriale dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera *f)* del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, lettera *a)*, del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorità può prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a più regioni, previa intesa tra le regioni interessate»;

Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Visto il comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 201 del 2022 che dispone che nelle città metropolitane, anche nel rispetto delle leggi regionali, è sviluppata e potenziata la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ivi compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali. A tal fine, il comune capoluogo può essere delegato dai comuni ricompresi nella città metropolitana a esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica per conto e nell'interesse degli altri comuni;

Visto il comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 201 del 2022 che prevede che le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 201 del 2022 che dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alla riorganizzazione di cui ai commi l e 2, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

Visti il comma 4 dell'art. 5 e il comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 201 del 2022 in cui è previsto che le province esercitano funzioni di supporto tecnico-amministrativo e coordinamento in relazione ai provvedimenti e alle attività nella materia disciplinata dal presente decreto, nonché le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'art. 1, comma 85, lettera *d)* della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Considerato il comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 201 del 2022 che prevede che, al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente presenta alle Camere una periodica relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;

Considerato il comma 3-*bis* dell'art. 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di presentare alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dallo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito, a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato e a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio;

Vista l'intesa della Conferenza unificata sancita nella seduta del 27 aprile 2023;

Decreta:

Art. 1.

Misure incentivanti

1. In favore degli enti locali che aderiscono o hanno aderito, ai sensi della normativa di settore vigente, alla riorganizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rispettando i livelli minimi previsti per legge, anche attraverso aggregazioni volte a garantire il potenziamento, l'operatività e/o l'efficientamento degli Ambiti territoriali ottimali e dei bacini di mobilità, fermi restando le discipline di settore nonché gli incentivi di cui al comma 2 dello stesso art. 5, eventualmente previsti dalle regioni interessate,

assicurando in ogni caso l'assenza di duplicazioni, sono previste le seguenti misure incentivanti:

a) nel caso di finanziamenti a carico del bilancio statale relativi al servizio oggetto di aggregazione, fermo restando l'ammontare complessivo degli stessi, introduzione della previsione che la ripartizione delle risorse preveda, tra i criteri, un incremento percentuale a favore degli enti che partecipano alle aggregazioni;

b) riconoscimento di una riserva sino al 10 per cento, nel rispetto del vincolo di coesione territoriale, nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate a carico del bilancio dello Stato per gli interventi a titolarità degli enti locali relativi al PNRR per attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione dei medesimi interventi o anche inerenti alla politica di sviluppo e coesione territoriale 2021/2027;

c) previsione di linee progettuali dedicate nell'ambito di iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa rivolte agli enti locali e finanziate con risorse a valere sui Programmi comunitari 2021-2027 o sui relativi Programmi complementari, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure previste dai regolamenti europei e dall'Accordo di partenariato con l'Unione europea;

d) riconoscimento di una priorità nell'accesso alle iniziative di supporto tecnico specialistico per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali poste in essere da società a partecipazione pubblica sulla base di accordi e convenzioni stipulate con le amministrazioni centrali dello Stato, senza oneri a carico degli enti locali;

e) incremento sino al 25 per cento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non oltre le economie di spesa conseguenti all'adesione alla riorganizzazione dei servizi regolamentata dalle regioni, come certificate dall'organo di revisione economico-finanziario, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio; conseguentemente il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, con riferimento alle unità di personale a tempo determinato assunte in applicazione della presente lettera, è adeguato per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa;

f) previsione, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di livelli di prestazione migliorativi rispetto ai livelli adeguati di servizio di trasporto pubblico locale e regionale a livello di ambito o lotto di riferimento;

g) attribuzione di un minor concorso alla finanza pubblica del 10 per cento rispetto ai criteri definiti nell'ambito del riparto di cui al comma 853 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il concorso complessivo di 150 milioni annui;

h) considerazione, nell'ambito delle procedure di revisione della spesa, dell'efficientamento conseguente alla riorganizzazione dei servizi pubblici locali a rete;

i) possibilità di ripianare le perdite delle preesistenti società in presenza di un piano industriale del soggetto risultante dall'aggregazione che evidenzi entro tre anni successivi il recupero dell'equilibrio economico e finanziario.

2. Le misure incentivanti di cui al comma 1 si applicano a tutti gli enti locali aderenti a forme aggregate in ambiti o bacini ottimali anche se già costituiti, in relazione al potenziamento delle aggregazioni in misura superiore ai livelli minimi previsti per legge.

Art. 2.

Obblighi di comunicazione

1. Al fine di dare attuazione alle misure incentivanti di cui all'art. 1:

a) le città metropolitane, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre, comunicano l'elenco dei comuni che hanno delegato al comune capoluogo l'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché le eventuali variazioni successive;

b) le regioni a statuto ordinario, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono tenute a comunicare, in caso di variazione dell'organizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di propria competenza, l'elenco degli enti locali coinvolti nella riorganizzazione, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre;

c) le province, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre, sono tenute a comunicare l'elenco degli enti di governo, degli enti locali in essi coinvolti e dei soggetti gestori dei servizi pubblici di rilevanza economica locale presenti nel loro territorio, nonché le eventuali variazioni successive.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inviata all'ANAC e resa accessibile attraverso la piattaforma unica gestita da ANAC, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Roma, 28 aprile 2023

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
CALDEROLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 695

23A02591
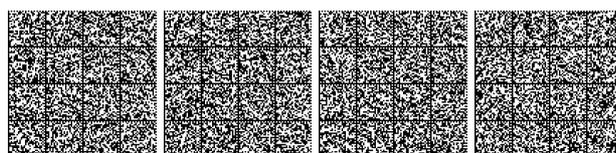
MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 aprile 2023.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Visto l'art. 7-*ter*, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 0013515 del 28 aprile 2023-DGPRE;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L'obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie, che possono disporne l'uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.

3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

5. La decisione sull'esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l'accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle direzioni sanitarie e delle autorità regionali. Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l'art. 2-*bis* «Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie» del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 4, comma 1 lettera *b)* del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è stato abrogato dall'art. 7-*ter*, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

6. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1267

23A02592

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 aprile 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «G.F.G. società cooperativa», in Ronciglione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale del 17 gennaio 2018, n. 13/SAA/2018, con il quale la società cooperativa «G.F.G. società cooperativa», con sede in Ronciglione (VT), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545- *septiesdecies* codice civile e il dott. Daniele Di Pietro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 febbraio 2018 con la quale il dott. Daniele Di Pietro non ha accettato l'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 24 gennaio 2019, n. 6/SAA/2019 con il quale la dott.ssa Daniela Proietti è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione del dott. Daniele Di Pietro;

Vista la nota prot. n. 0272767 del 13 settembre 2022, con la quale la dott.ssa Daniela Proietti si è dimessa dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Simone Boschi è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «G.F.G. società cooperativa», con sede in Ronciglione (VT), c.f. 01720320561, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 17 gennaio 2018, n. 13/SAA/2018, in sostituzione della dott.ssa Daniela Proietti. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2023

Il direttore generale: DONATO

23A02463

DECRETO 17 aprile 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Produttiva Agricola - soc. coop. a r.l.», in Manduria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale del 13 maggio 1998 con il quale la società cooperativa «La Produttiva Agricola - soc. coop. a r.l.», con sede in Manduria (TA), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545- *septiesdecies* codice civile e il dott. Mario D'Alconzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Mario D'Alconzo si è dimesso dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 14 ottobre 1999, con il quale il dott. Giuseppe Sciutto è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Mario D'Alconzo, dimissionario;

Vista la nota del 1° marzo 2022, con la quale la scrivente direzione ha appreso del decesso del dott. Giuseppe Sciutto;

Visto il decreto ministeriale del 24 marzo 2022, con il quale si è provveduto alla sostituzione del citato commissario liquidatore con la nomina del dott. Luca Gioiello;

Vista la nota prot. n. 0167689 del 12 maggio 2022, con la quale il dott. Luca Gioiello non ha accettato l'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2022, con il quale il dott. Angelo Pozzessere è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Luca Gioiello;

Vista la nota prot. n. 0385105 del 30 dicembre 2022, con la quale il dott. Angelo Pozzessere si è dimesso dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Emanuele D'Innella è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Produttiva Agricola - soc. coop. a r.l.», con sede in Manduria (TA), c.f. 01029840731, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto direttoriale del 13 maggio 1998, in sostituzione del dott. Angelo Pozzessere.

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 2.

Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2023

Il direttore generale: DONATO

23A02464

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 aprile 2023.

Ridefinizione del prezzo *ex factory* del medicinale per uso umano «Annova». (Determina n. 293/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il comunicato «Chiarimenti in merito all'applicazione delle quote di spettanza all'interno dei provvedimenti AIFA di P&R», pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il comunicato «Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data 11 marzo 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determina AIFA n. 228/2022 del 24 marzo 2022 con cui è stato ammesso alla rimborsabilità il farmaco «Annova» (colecalciferolo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 del 6 aprile 2022;

Considerata l'istanza del 29 marzo 2023 con la quale la società I.B.N. Savio s.r.l. ha chiesto la ridefinizione del prezzo *ex factory* della specialità medicinale «Annova» (colecalciferolo);

Visti gli atti d'ufficio;
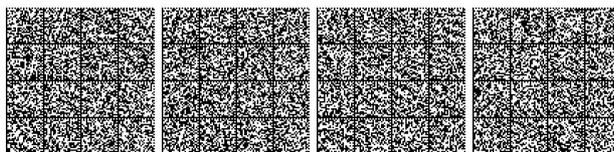
Determina:

Art. 1.

Ridefinizione del prezzo ex factory

Il prezzo *ex factory* del medicinale ANNOVA (colecalciferolo) è ridefinito come segue.

Confezioni:

«7000 U.I. compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046282048 (in base 10) - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 2,70;

«7000 U.I. compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046282051 (in base 10) - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 4,05;

«30000 U.I. compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046282075 (in base 10) - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 4,34;

«30000 U.I. compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046282087 (in base 10) - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 5,79.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 aprile 2023

Il dirigente: TROTTA

23A02467

DETERMINA 18 aprile 2023.

Ridefinizione del prezzo *ex factory* del medicinale per uso umano «Lopridam». (Determina n. 296/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il comunicato «Chiarimenti in merito all'applicazione delle quote di spettanza all'interno dei provvedimenti AIFA di P&R», pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il comunicato «Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data 11 marzo 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determina AIFA n. 90/2019 del 28 gennaio 2019 con cui è stato ammesso alla rimborsabilità il farmaco «Perindopril/Indapamide/Amlodipina Zentiva» (perindopril/indapamide/amlodipina), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del 14 febbraio 2019;

Visto il cambio di denominazione da «Perindopril/Indapamide/Amlodipina Zentiva» a «Lopridam» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 16 maggio 2020;

Considerata l'istanza del 24 marzo 2023 con la quale la società Zentiva Italia s.r.l. ha chiesto la ridefinizione del prezzo *ex factory* della specialità medicinale «Lopridam» (perindopril/indapamide/amlodipina);

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Ridefinizione del prezzo ex factory

Il prezzo *ex factory* del medicinale LOPRIDAM (perindopril/indapamide/amlodipina) è ridefinito come segue.

Confezioni:

«4 mg/1,25 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045549019 (in base 10) - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 4,74;

«4 mg/1,25 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045549045 (in base 10) - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 4,74;

«8 mg/2,5 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045549072 (in base 10) - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 4,54;

«8 mg/2,5 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045549108 (in base 10) - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 5,02.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 aprile 2023

Il dirigente: TROTTA

23A02468

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di diclofenac, «Artrotec» e «Misofenac».

Estratto determina AAM/PPA n. 285/2023 del 19 aprile 2023

È autorizzato il seguente *worksharing* Tipo II, C.I.4: modifica della sezione 4.6 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per implementare il *Core Data Sheet*. Modifica l'indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse sospette:

per il medicinale ARTROTEC per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 029757046 - 75- mg + 200 mcg compresse a rilascio modificato - 10 compresse;

A.I.C. n. 029757059 - 75 -mg + 200 mcg compresse a rilascio modificato - 30 compresse;

A.I.C. n. 029757022 - 50 mg + 200 mcg compresse - 10 compresse;

A.I.C. n. 029757010 - 50 mg + 200 mcg compresse - 30 compresse;

A.I.C. n. 029757034 - 50 mg + 200 mcg compresse - 60 compresse;

per il medicinale MISOFENAC (A.I.C. 029316) per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 029316054 - 75 mg + 200 mcg compresse a rilascio modificato - 10 compresse;

A.I.C. n. 029316041 - 75 mg + 200 mcg compresse a rilascio modificato - 30 compresse;

A.I.C. n. 029316027 - 50 mg + 200 mcg compresse - 10 compresse;

A.I.C. n. 029316015 - 50 mg + 200 mcg compresse - 30 compresse;

A.I.C. n. 029316039 - 50 mg + 200 mcg compresse - 60 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare di A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (codice fiscale n. 06954380157).

Procedura europea: FI/H/xxxx/WS/104.
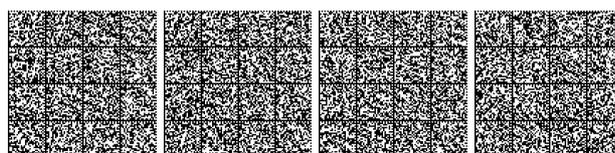
Codice pratica: VC2/2021/546.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A02469

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin, «Sitagliptin HCS».

Estratto determina AAM/PPA n. 296/2023 del 19 aprile 2023

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione B.II.e.5 a)1., con la conseguente immissione in commercio del medicinale SITAGLIPTIN HCS nelle confezioni di seguito indicate:

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 047969136 (base 10) (base 32) 1FRWVJ;

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 047969148 (base 10) (base 32) 1FRWVW;

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 047969151 (base 10) (base 32) 1FRWVZ.

Principio attivo: sitagliptin.

Codice pratica: C1A/2022/1732.

Codice di procedura europea: SK/H/0213/001-003/IA/006.

Titolare di A.I.C.: HCS BV con sede legale e domicilio fiscale in KENNISSTRAAT 53 - b 2650 EDEGEM - Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C - nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A02470

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Avviamento della procedura di elaborazione del Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino centrale.

Si comunica che, in attuazione degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 152/2006, con decreto segretariale n. 80 del 18 aprile 2023, questa autorità ha avviato la procedura di elaborazione del Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino centrale predisponendo il «Documento di piano di primo livello» contenente il calendario e il programma di lavoro, le misure consultive e la scheda per le osservazioni e i contributi. Tutta la documentazione è disponibile per la consultazione presso il sito dell'autorità al link (https://www.autoritadistrettoac.it/piano-di-bacino) o presso gli uffici della sede di via Monzambano n. 10 - 00185, Roma.

23A02479

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Approvazione della rimodulazione del piano finanziario PO FEAMP 2014/2020.

Si comunica che con decreto dirigenziale n. 162060 del 17 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 104 in data 28 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 498 in data 20 marzo 2023 è stata approvata la rimodulazione del piano finanziario PO FEAMP 2014/2020.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

23A02472

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica di Engie produzione S.p.a. di Rosignano Marittimo.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 133 del 19 aprile 2023 si è provveduto al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA- DEC-2011-41 del 14 febbraio 2011 per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), di Engie Produzione S.p.a., identificata dal codice fiscale 02019870696, con sede legale in viale G. Ribotta, 31 - 00144 Roma (ID 181/10166), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.minambiente.it/it-IT

23A02473

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimento della sede della Casa religiosa denominata «Istituto orfani Trombelli» da San Lazzaro di Savena a Bologna.

Con decreto del Ministro dell'interno del 5 aprile 2023 viene approvato il trasferimento della sede della Casa religiosa denominata «Istituto Orfani Trombelli» da San Lazzaro di Savena (BO) a Bologna.

23A02474

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero di Benevento, Avellino e Montevergine, in Benevento.

Con decreto del Ministro dell'interno del 5 aprile 2023 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale l'arcivescovo metropolita di Benevento, il vescovo della Diocesi di Avellino e l'abate ordinario di Montevergine hanno eretto canonicamente l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero di Benevento, Avellino e Montevergine.

L'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero di Benevento, Avellino e Montevergine subentra in tutti i rapporti attivi e passivi all'Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Benevento, all'Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Avellino e all'Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Montevergine, che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.

23A02475

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 29-30 novembre 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004154/ING-L-219 del 6 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della INARCASSA in data 29-30 novembre 2022, concernente modifiche al regolamento generale assistenza.

23A02476

Approvazione della delibera n. 10/22/AdD, adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 5 luglio 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004059/COM-L-205 del 5 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 10/22/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti in data 5 luglio 2022, concernente riscatto degli anni annullati.

23A02477

Approvazione della delibera n. 65, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 2 febbraio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004153/AVV-L-190 del 6 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 65, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 2 febbraio 2023, concernente la determinazione del trattamento minimo di pensione per l'anno 2023, di cui all'art. 48, comma 2, del regolamento unico della previdenza forense.

23A02478

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per arrestare la diffusione della peste suina (PSA), al dott. Vincenzo Caputo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, il dott. Vincenzo Caputo è stato nominato Commissario straordinario per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

23A02523

S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito.

SIAE pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli uffici SIAE - *Literature & Visual Arts* - viale della Letteratura 30, 00144 Roma - per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'ente (http://www.siae.it).

--
ABAKANOWICZ MAGDALENA
ABATE ALBERTO
ABOUDIA
ABRATE ANGELO
ADAMO DAVID
ADLIVANKIN SAMUIL
ADRIAN MARC
ADRIANO DI SPILIMBERGO
AGOSTINI EDOER
AJERMAN MICHAEL
ALBERTI ALDO
ALEXANDROFF GIORGIO
ALFONSI GERMANO
ALGUERO' MANUELE
ALLIEVO DE STAEL
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAGNO ROBERTO
ANAND BABA
ANDREASI EUGENIO
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ANIVITTI FILIPPO
ANTO MARIA
ANZIL/LUIGI TOFFOLO
APAP WILLIAM
AR GIUSEPPE
ARAUJO JUAN
ARGYROS OUMBERTOS
ARKADIY CHICHKAN LEONIDOVICH
ARNEGGER ALOIS
ARPESANI LINA
ARTIST 1010
ASCO FRANCO
ASSAËL MICOL
ASSENZA VINCENZO
ASTURI ANTONIO
AVANESSIAN ALFONSO
AVRAMIDIS JOANNIS
BA OMAR
BABETTO GIAMPAOLO
BACZYNSKY LUDMILLA
BADURA MICHAEL
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALLESTER ANSELMO
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OSVALDO
BARDETTI GIACINTO
BARGIGGIA FRANCO
BARILLI LATINO
BARTOLI NATINGUERRA AMERIGO
BARTOLI UMBERTO
BARTOLINI UGO VITTORE
BASALDELLA MIRKO
BASALDELLA DINO
BASICEVIC DIMITRI
BASSOLI RENATO
BATTAGLIA DINO
BAUER ALEXANDER GEORG RUDOLF
BAUER MICHAEL
BECCHINA GIOVANNI
BEDA GIULIO
BEDIN ALESSIO
BEDINI MARIA CARLA
BEDRICK (HICKS) SHEILA
BELLANDI GIORGIO
BELLESIA CARLO
BELLI DOMENICO
BELLI DOMENICO FAVALLI AUGUSTO DUO D'ARTISTI
BELLINI MARIO
BELTRAME ALFREDO
BENASSI JACOPO
BENEDETTO ENZO
BENINI OLIMPIA
BENINTENDE SALVATORE
BENVENUTI SERGIO
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERGAGNA VITTORIO
BERGOLLI ALDO
BERGQUIST MATS
BERMAN EUGENE G.
BERNASCONI UGO
BERRONE GIOVANNI
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTINETTI MAURIZIO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOLETTI NINO
BETTARINI LIDO
BETTI AUGUSTO
BEUTLER MICHAEL
BIANCHI BARRIVIERA LINO
BIASI GUIDO
BIASIO GIUSEPPE
BIGGI ANTONIO
BING HAN
BISANZIO ANDREA
BLOC ANDRE'
BLU
BOEHM ARMIN
BOERI CINI
BOETTO GIULIO
BOGONI FRANCO
BOHEM ARMIN
BOKSHAY JOSEPH
BONAMINI EROS
BONAZZA LUIGI
BONETTI MATTIA
BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONI ACHILLE
BONICELLI TOMMY
BONOMI CARLO
BORDONI ENRICO
BORELLA ROCCO
BORSATO RENATO
BOSCHIN ALDO
BOSCO SODI
BOSTEELS PROSPER
BOSWELL JESSIE
BOWES DAVID
BOZZATO ATTILIO ACHILLE
BOZZI AUGUSTO
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDSTETTER INGRID
BRASINI ARMANDO
BRAZDA OSKAR
BRESCIANI ANTONIO
BRESSANUTTI ALDO
BREUER MARCEL
BRIANTE EZELINO
BROCCHI VALERIO
BROGGINI LUIGI
BROGLIO EDITA
BROZZI RENATO
BRUNET CONTRERAS
BRUNETTI BRUNO
BRUS GUNTER
BRYKS ARTHUR
BUCCI ANSELMO
BUFFA PAOLO
BULGARELLI LUCIO
BURIAN ZDENEK
BURLE MARX ROBERTO
BURMAN SAKTI
BUTTINI ALDO
BUZZACCHI EMMA
BUZZI TOMASO
CABRITA REIS PEDRO

BARNABÉ DUILIO
CADORIN GUIDO
CAETANI LELIA
CALANDRI MARIO
CALDERARA ANTONIO
CALOS NINO
CAMARA SENI AWA
CAMARDA FRANCESCO
CAMMI MARCELLO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPESAN SARA
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CAMPIGOTTO LUCA
CANEGALLO SEXTO
CANO LILIANA
CANONICA PIETRO
CANONICO FELICE
CANTAFORA ARDUINO
CAPPELLI GIOVANNI
CARBONI ERBERTO
CARLO QUAGLIA
CARLO SOCRATE E MIMÌ QUILICI BUZZACCHI
CARNEVALI GIANCARLO
CAROTENUTO MARIO
CARPI CIONI
CARRERA MARIANO
CARROLL LAWRENCE
CARTA GIUSEPPE
CARUSO DINO
CASADEI MACEO
CASCIARO GUIDO
CASELLI GIUSEPPE
CASSANI GIANNI
CASSEL LEON
CASTELLANI MARIO
CASTELLANI/TURCATO DUO DI ARTISTI
CASTELLO ENRICO
CASTIGLIONI GIANNINO
CASTRO JOTA
CATALANO BRUNO
CATARZI BRUNO
CATTANEO STEFANO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALIN
CAVALLINI EMILIO
CAVAZZANO GIORGIO
CECCHERINI MASSIMILIANO
CECCHI MARZIO
CECCONI P.
CELANO ANDREA
CELESTINO OTTAVIO
CELMINS VIJA
CERCHI SERGIO
CERNIGOJ AUGUSTO
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERCHI SANDRO
CHERSICLA BRUNO
CHERUBINI CARLO
CHETOFI GIOVANNI
CHIAVACCI GIANFRANCO
CHIESA BUZZI SAPONARO
CHILVER JOHN
BOCCHETTI GAETANO
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIANNI ATTILIO
CIARDO VINCENZO
CIGOLLA RENATO
CILIBERTI GIOVANNI
CIMINAGHI VIRGINIO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIOTTI GIUSEPPE
CIRACI' SARAH
CIUHA JOZE
CLAUDUS RODOLFO
CLAVET AUGUSTE
COCCOLI ANNA
COCITO VITTORIA
COHEN BERNARD
COLIN GIANLUIGI
COLLA ETTORE
COLLI PIER LUIGI
COLLINA GIULIANO
COLOMBARA PIERGIORGIO
COLOMBO JOE
COMELLI DANTE
CONGDON WILLIAM GROSVENOR
CONTI NANDO
CORBELLA TITO
CORBELLI EDGARDO
CORSI CARLO
COSTA RODOLFO
CREMONA ITALO
CRISCUOLO RENATO
CRIVELLI RINO
CROCE MARCO
CRUZ JIGGER
CUNIBERTI EGIDIO
CUNIBERTI PIER ACHILLE DETTO PIRRO
CUTINO ANTONIO
D'ANTINO NICOLA
D'OORA DOMENICO
DA SAN LORENZO PAOLO
DALE FRANK
DALLA ZORZA CARLO
DALLABRIDA GIUSEPPE ANGELICO
DAMIANI ELENA
DAMISCH GUNTER
DAMY KEN
DAZZI ARTURO
DE AZAMBUJA MARLON
DE BENEDETTI BENEDETTA
DE BIASI MARIO
DE CAMARGO SERGIO
DE COCK JAN
DE CONCILIIS ETTORE
DE CORSI NICOLAS
DE NICOLA FRANCESCO
DE ROCCO FEDERICO
DE ROSA LUCIA
DE TOFFOLI BRUNO
DE WITT ANTONY
DEABATE TEONESTO
DECRAUZAT PHILIPPE
DEDÈ
DEGLI INNOCENTI PIERLUCA
CACCIA DOMINIONI LUIGI
DEL PRETE JUAN
DEL RE MARCO
DELAI LUIGI
DELITALA MARIO
DELL'ACQUA GIOVANNI
DELL'OSSO DOMENICO
DELL'OTTO GABRIELE
DELLA PORTA STEFANO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DEMARTINI HUGO
DEREDIA JIMENEZ
DESIATO GIUSEPPE
DESSY STANIS
DEVALLE BEPPE
DEWASNE JEAN
DEZZA ALDO
DI BOSSO RENATO
DI COCCO FRANCESCO
DI MARZIO FABRIZIO
DIAZ DE SANTILLANA ALESSANDRO
DIBBETS JAN
DIMITRIJEVIC BRACO
DISCOVOLO ANTONIO
DISTANTE VITO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DOBES MILAN
DOBROVIC JURAJ
DODERO PIETRO
DONATI ENRICO
DOSSI FAUSTA
DREI ERCOLE
DU PASQUIER NATHALIE
DUBOSSARSKY VLADIMIR
DUCROT ISABELLA
DUTHOO JACQUES
DYBSKY EVGENI
EDZARD DIETZ
EINARSSON GARDAR EIDE
ELDE ANSGAR
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELIANI LUCA
ELLIOTT SUSAN
ENO BRIAN PETER GEORGE
ERBEN ULRICH
ERDELY ADALBERT MYKHAYLOVICH
ERLER GIULIO ETTORE
ERWITT ELLIOTT
ESKINJA IGOR
ESPOSTO ARNALDO
ETIENNETTE JOHAN
FAIT CAMILLO
FALCONE FRANCESCO
FALK ROBERT
FANTONI GIOVANNI
FANTONI MARCELLO
FANTUZZI ELIANO
FARAONI ENZO
FARFA
FASCE GIANFRANCO
FAVAI GENNARO
FEININGER LYONEL
FEKETE ROBERT
FELLIG ARTHUR (DETTO WEEGEE)

CHUNG T-YONG
FERRARI ENEA
FERRARI GIUSEPPE
FERRARI VINCENZO
FERRAZZI BENVENUTO
FILLA EMIL
FINI LEONOR
FIORENTINO PAOLO
FIORESE MAURO
FIORESI STEFANO
FOIS FOISO
FONDA LORENZO
FONTANARI ANDREA
FONZO VERONICA
FORNARA CARLO
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCHI FRANCO MAURO
FRANZOSI GIOVANNI
FRAU GRETA
FRENCH JARED
FRIED PAL
FRISCIA GIUSEPPE
FRISIA DONATO
FROLLO LEONE
FUJIWARA SIMON
FUNI ACHILLE
FUSO BRAJO
GABBIANI GIACOMO
GABBRIELLI DONATELLO
GAETANIELLO VINCENZO
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAJONI ADRIANO
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALIZZI GIOVANNI BATTISTA
GALLELLI MASSIMO
GALLETTI GUIDO
GALLI ALDO
GALLI GIUSEPPE
GALVANO ALBINO
GAMBAROFF NIKOLAS
GAMBETTI DINO
GAMPER MARTINO - PONTI GIO' DUO DI ARTISTI
GANAHL RAINER
GARAU AUGUSTO
GARAVENTA LORENZO
GARDELLA IGNAZIO
GARELLI FRANCO
GARIBAY MARIELA
GASPARI LUCIANO
GASPARI MAKSIM
GASPARINI ALESSANDRA
GASPARINI BRUNA
GATTI LUIGI
GATTO SAVERIO
GAYA RAMON
GELENG GIULIANO
GENERAL IDEA - COLLETTIVO ARTISTICO

DEL DONNO ANTONIO
GHERMANDI QUINTO
GHIGLIA PAULO
GIAMPAGLIA MATTEO
GIANDANTE X
GIARDINO LAURA
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GILLESPIE THOMAS
GINO LEVI MONTALCINI E GIUSEPPE PAGANO DUO DI ARTISTI
GIORDANO EDUARDO
GIRAUD JEAN
GISMONDI TOMMASO
GIUNNI PIERO
GLADWELL SHAUN
GLORIA ADELE
GLOUTCHENKO PETROVICH
GOERITZ BRUNNER WERNER MATHIAS
GOMOR
GONSCHIOR KUNO
GONTCHAROVA NATALIA
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GRANCHI DELIO
GRASSI VITTORIO
GRECO GIULIO
GRISELLI ITALO ORLANDO
GROSS
GROSSI ESTER
GROSSO ORLANDO
GROSZ GEORGE
GRUBIC IGOR
GRUDDA CARIN
GRUPPO DI ARTISTI
GRUPPO DI ARTISTI R. PAMIO, N. MASSARI, R. TOSO
GRUPPO LUCKE TPT
GRUPPO NP2 - NERONE CECCARELLI E GIANCARLO PATUZZI
GRUPPO STRUM GIORGIO CERETTI PIETRO DEROSSI RICCARDO ROSSO
GRYGAR MILAN
GUASTI MIRELLA
GUDNASON SVAVAR
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRIERO ALESSANDRO
GUERRINI GIOVANNI
GUERRINI MINO
GUI VITTORIO
GUIDI GUIDO
GUIZZO ISLAND
GUPTA SUBODU KUMAR
GUSSONI VITTORIO
GYSIN BRION
HAGEMANS PAUL
HAMILTON DAVID
HARRY ADAMS DUO DI ARTISTI (ADAM WOOD E STEVE LOWE)
HAVRET PIERRE
HELBIG THOMAS
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERMANN ALBERT
HERNANDEZ ALEJANDRA
HERNANDEZ RODRIGO

FERIANCOVA PETRA
IRWIN COLLETTIVO DI ARTISTI SLOVENI
ISSUPOFF ALESSIO
ISTRATI ALEXANDRE
JACOPI ADELE
JAFRI MARYAM
JANAS PIOTR
JANKOWSKI CHRISTIAN
JANNI GUGLIELMO
JOCHIMS REIMER
JOHANNSSON G. OLI
JONES JOE
JORGENSEN WILLER
JOSE' GALINDO REGINA
JULIUS EVOLA
KABAKOV ILYA
KALAJIC DRAGOS
KAN HO
KANTOR TADEUSZ
KEITA SEYDOU
KERWICK JORDY
KETTEMANN ERWIN
KINKI TEXAS
KLEMENCIC FRAN
KLINGE DIETRICH
KNORR KAREN
KODRA IBRAHIM
KOJI YOSHIDA
KOLIBAL STANISLAV
KOLÍBAL STANISLAV
KONIG SCAVINI HELEN
KOOLHAAS REM
KOPECKY VLDIMIR
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOSSAK JERZY
KRASOVEC MITKA
KUPKA FRANTISEC
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
KYOUNG CHO YOUN
LABO' SAVINO
LAGOMARSINO RUNO
LAGROTTERIA MASSIMO
LAM CASTILLA WIFREDO OSCAR
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LANGLANDS & BELL
LANSING FRANCES
LARIONOV MICHEL
LARSEN CLAUS
LASZLO CARL
LATTUCA ROSARIO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO
LEBENSTEIN JAN
LECLEF GUY
LEDDA MARIUS
LEDDA SARAH
LENI

GEORGIEV BORIS
GERANZANI CORNELIO
GERMAIN JACQUES
GERMANA' MIMMO
GHEDUZZI AUGUSTO
LEVIER ADOLFO
LIGABUE ANTONIO
LIMOUSE ROGER
LINDBERG PETER
LINDE BUSK PETER
LIPCHITZ JACQUES
LIPPI RAFFAELE
LOMBARDINI GIOVANNI
LOMYKIN KOSTANTIN MATVYEVICH
LONGONI BALDASSARRE
LOPES BERTINA
LORA TOTINO ARRIGO
LUBARDA PETAR
LUCCHI BRUNO
LUPAS ANA
LUPO ALESSANDRO
LUX AGNES
LUZZATI EMANUELE
LUZZI CLETO
MADELLA GIANNI
MAGNI GIUSEPPE
MAIO ENZO
MAIORANO SERAFINO
MALERBA ARTURO
MALESCI GIOVANNI
MALJKOVIC DAVID
MAMMOLITI SALVATORE
MAN RAY
MANAI PIERO
MANAYLO FEDIR FEDOROVICH
MANAZZA PAOLO
MANCA MAURO
MANGIONE CRISTIANO
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI GIANNETTO
MANSOUROFF PAUL
MANTOVANI LUIGI
MANZONI GIOVANNI
MAQBOOL FIDA HUSAIN PSEUDONIMO MF HUSAIN
MARAINI ANTONIO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHI VIRGILIO
MARCHIG GIANNINO
MARCHINI VITALIANO
MARCZYńSKI ADAM
MARFA FUTURISTA
MARIANI LORENZO
MARICONTI ANDREA
MARIN GUTIERREZ JAVIER
MARINI EGLE
MARINI LORENZO
MARIONI ALVARO
MARRA ANTONIO
MARRAS ANTONIO
MARSIC CVETO
MARTELLI PLINIO
MARTENS DINO
HESSE HERMANN
HOFFMANN JOSEF
IEVOLELLA ANTONIO
IMPELLIZZERI FRANCESCO
INNOCENTI CAMILLO
MARTINI NORBERTO
MARTINI QUINTO
MARTYR WILL
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIG GUIDO
MARZOT LIVIO
MASI PAOLO
MASOUMIAN SABA
MASSA ANTONIO
MATTII CARLA
MATTIS TEUTSCH JÁNOS
MAUGHAM DAPHNE
MAXY HERMANN MAX
MAY NICHOLAS
MAZZA ALDO
MAZZACURATI RENATO MARINO
MAZZETTI EMO
MAZZIERI WALTER
MAZZINI ETTORE
MAZZOLANI ENRICO
MAZZONI ANTONELLA
MCBRIDE RITA
MECATTI DARIO
MEDALLA DAVID
MEDICI DEL VASCELLO OSVALDO
MEECH PHILIP
MELAS + KOSTABI DUO DI ARTISTI
MELAS ALESSANDRO
MELI SALVATORE
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELO ATTILIO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MENEGUZZO FRANCO
MESCIULAM PLINIO
MESSINA GIUSEPPE FABIO
MIAZZO ROBERTO
MICCINI EUGENIO
MICHAJLOV BORIS
MICHELETTI GUIDO
MICHELETTI MARIO
MICHELUZZI ATTILIO
MIES VAN DER ROHE LUDWIG
MILANI UMBERTO
MILELLA GIAMPIERO
MILLER GEROLD
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINJUNG KIM
MINO ROSSO
MINOLI PAOLO
MIRAMONTES ISABEL
MODENA FRANCESCO
MODICA FABIO
MODOTTO ANGILOTTO
MOFFATT TRACEY
MOHASSES BAHMAN
MOLLINO CARLO
LENZI ALBERTO
LEONARDI CESARE
LEROUX AUGUSTE
LETO GIOVANNI
LEVASTI FILLIDE
MONTESSORI ELISA MARIA
MONTI CESARE
MONTI ERCOLE
MOOS CARL FRANZ
MORALES CARMEN GLORIA
MORANDO PIETRO
MORERA ANTONIO MARIA
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI LUIGI
MORUCCHIO ANDREA
MOSCHI MARIO
MOSCHINI PIETRO
MUHLHAN ADOLF
MULAS MARIA
MÜLLER RICHARD
MURTIC EDO
MUSITELLI GIULIO VITO
MUZI FULVIO
NAGATANI KYOJI
NAMOU MOHAMED
NANNETTI NERINO
NANNINI NICOLA
NAPOLEONE GIULIA
NAPOLI BRUNO
NARDI ANTONIO MARIA
NATALIA LL
NEOGRADY LAZLO
NEPOMUCKY ERNST
NESPOLINO ANNA
NEUMANN MAX
NEWTON HELMUT
NICCO CARLO EMILIO
NICOLAUS HEINRICH
NICOLINI GIOVANNI
NICOLOSI (BROS) DANIELE
NIETO RODOLFO
NISHIDA FUJIO
NIVOLA COSTANTINO
NOBUYA ABE
NOELQUI
NOTARO DOMINGO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
OLIVUCCI FRANCESCO
OMICCIOLI GIOVANNI
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORAMAS ALIRIO
ORESHNIKOV VIKTOR
ORI LUCIANO
ORLER DAVIDE
OROZCO GABRIEL
ORTIZ DE ZEVALLOS PASTOR DANIELA
OSMOLOVSKY ANATOLY
OSTI ROMI
OTERO ALEJANDRO
OTTOLENGHI WEDEKIND HERTA
PAALEN WOLFGANG
PALAZZI BERNARDINO

MARTIN PHILIP
MARTINAZZI BRUNO
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINEZ RAFAEL
MARTINI ALBERTO
PANTONE FELIPE
PANZA GIOVANNI
PAOLI BRUNO
PAPA MARIA
PARADISO PAOLO
PARENTE FRANCESCO
PARISI FRANCESCO
PARISI ICO
PARISOT ADRIANO
PARMEGGIANI SANDRO
PARSONS VICKEN
PASCALI PINO
PASINI EMILIO
PASOTTI SILVIO
PASOTTO PAOLO
PASSAURO EDMONDO
PATEK AUGUST
PATELLANI FEDERICO
PAULUCCI ENRICO
PAVAN FRANCESCO
PAVAN VESNA
PAZIENZA ANDREA & SPARAGNA VINCENZO
PAZIENZA ANDREA-SCOZZARI FILIPPO-TAMBURINI STEFANO
PECCINI TOMMASO
PEDERIVA LUGI
PEELLAERT GUY
PEETERS JOSEF
PEIKOV ASSEN
PELLINI EROS
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PERELLI CIPPO GIANCARLO
PERGOLA ROMOLO
PERIZI TIZIANO
PERSICO MARIO
PETRILLO ROSSANA
PEVERELLI CESARE
PEYRON GUIDO
PEZOLD FRIEDERIKE
PIACENTINI MARCELLO
PIANA FERDINANDO
PIATTI ANTONIO
PICCOLI GIAN RICCARDO
PICCOLO DOMENICO
PICOZZA PAOLO
PIERACCINI CECCHI LEONETTA
PILI IVAN CALLISTO
PILLET EDGARD
PINETTI SANDRO
PINOT
PINOT GALLIZIO & SOSHANA AFROYIM DUO DI ARTISTI
PINTER FERENC
PINZANI GUIDO
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIOMBINO UMBERTO
PIROVANO ANNALISA
PIRRUCCIO VINCENT

MOLTENI GIOVANNI
MONACHESI SANTE
MONACO SALVATORE
MONTANARINI LUIGI
MONTEGANI ANGELO
POLIDORI FABIO
POMI ALESSANDRO
PONGA DEGLI ANCILLO LUCIA
PONTI - SAPONARO DUO DI ARTISTI
PONTI PINO
PORTA TOM
POUR KOUR
POUSSARD JEAN MARCEL
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PRICA ZLATKO
PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH
PRIMACHENKO MARIA
PRINA CARLA
PROMETTI ENRICO
PROSA ALFREDO
PUCCIARELLI MARIO
PUGLIESE ANTONIO
PUGLIESE ROBERTO
PUGLISI LORENZO
PULVIRENTI ROSARIO
PUNZO PAOLO
PUPPO MARIO
PURANEN JORMA
PUZYRKOV VICTOR GRIGOROVICH
QADRI SOHAN
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUISTORFF VICTOR
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RAGGIO DAVIDE
RAIMONDI ALDO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMBELLI DOMENICO
RAMPIN SAVERIO
RANALDI RENATO
RASPI PIERO
RASTELLI GIORGIO
REIJENDERS BRAM
RENZETTI SARA - SERRA ANTONELLO DUO DI ARTISTI
RESCALLI DON ANGELO
REVIGLIONE MARIO
RICHTER HANS
RICHTER VJENCESLAV
RIDOLA MARIO
RIGHETTI ANGELO
RIGHETTI GUIDO
RINKE KLAUS
RIOPELLE JEAN PAUL
RISPOLI FRANCO
RITSUE MISHIMA
RIVAROLI GIUSEPPE
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROGLER MICHAEL

PALMERO GUIDO
PALTRINIERI ORESTE
PANCRAZZI LUCA
PANIKANOVA EKATERINA
PANNAGGI IVO
RONSSE MATTHIEU
ROSA CHRISTIAN
ROSSELLO MARIO
ROSSI HORACIO GARCIA
ROSSI UGO
ROSSI VANNI
ROTONDI MICHAEL
RUBERTI MARISA
RUBINO ANTONIO
RUBINO EDOARDO
RUBINO MICHELANGELO
RUFFI GIANNI
RUGGERI QUIRINO
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUYTER LISA
S & PEG STUDIO ASSOCIATO ARTISTICO
SACCHI BORTOLO
SAFFARO LUCIO
SAKSIDA RUDOLF
SALIETTI ALBERTO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALINO ELISEO
SALT JOHN
SALVADEI DAVIDE
SALVADORI ALDO
SALVIATI GIOVANNI
SAMBA CHERI
SANSONETTI GIANNI EMILIO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTI SIRCANA GIOVANNI
SANTONOCITO MICHELE
SANTOSH GHULAM RASOOL
SANZONE AMEDEO
SAPONARO SALVATORE
SAPONE PIO
SARENCO
SARFATTI GINO
SARTORI CARLO
SATISH GUJRAL
SAUDEK JAN
SAVINOV GLEB
SAVIOLI LEONARDO
SBISA' CARLO
SCARPA CARLO E BREUER MARCEL DUO DI ARTISTI
SCARPA ROMANO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMETTAU JOACHIM
SCHMID ALDO
SCHWARZ ARTURO UMBERTO SAMUELE & DUCHAMP MARCEL DUO DI ARTISTI
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCILTIAN GREGORIO
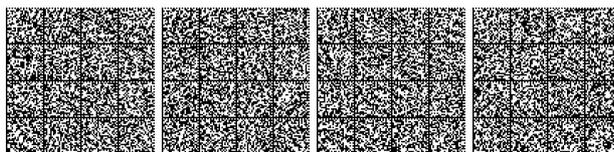
PIRUCA FRANCO	ROITER FULVIO	SCIUTO GIOVANNI CARMELO
PISANO TANO	ROL GUSTAVO ADOLFO	SCORZELLI EUGENIO
PISTONE TANIA	ROLANDO PIERLUIGI	SCUFFI MARCELLO
PITTORE ITALIANO FUTURISTA AUTORE SCONOSCIUTO	ROLFI CLAUDIO	SEGANTINI GOTTARDO
PLUGFELDER NILS UDO	ROMA ALESSANDRO	SEGUSO ARCHIMEDE
PLUMCAKE ROMOLO PALLOTTA /CLAUDIO RAGNI	ROMAGNOLI CARLO	SEIBEZZI FIORAVANTE
PODESTA' GIOVANNI BATTISTA	ROMAGNOLI GIOVANNI	SEMEGHINI PIO
POLI MARAMOTTI NAZZARENA	ROMINO ANTONIO	SENESI LUIGI
SEOCK SON	TAMBURINI STEFANO	VELLANI MARCHI MARIO
SERNEELS CLEMENT	TANDA AUSONIO	VENINI PAOLO
SERPAN JAROSLAV	TANZA GIOVANNI	VENNA LUCIO
SERVETTAZ GIOVANNI	TARAVELLA CROCE	VENZO MARIO
SESIA GIOVANNI	TARONE GIGLIO E BIGLIANI SANDRO DUO DI ARTISTI	VERDI ALESSANDRO
SETTANNI PINO	TEDESCHI FABRIZIO	VERSTOCKT MARC
SEVESO POMPILIO	TENREIRO JOAQUIM	VERZETTI LIBERO
SHANAHAN SEAN	TEODORANI FORTUNATO	VIANELLO VINICIO
SHCHIPACHYOV LEV STEPANOVICH	TESTA GIANNI	VIAZZI ALESSANDRO
SHISHKO FEDOROVICH SERGIY	TESTA SALVATORE	VIDOVIC BOZIDAR EMANUEL
SHOVKUNENKO OLEKSIEVICH OLEXA	TICHY MIROSLAV	VIERU IGOR DMITRIEVICH
SHTILMAN ILYA	TIMOFEEVICH CHIZHONKOV ALEKSANDR	VIETRI GIANLUCA
SIDIBE MALICK	TINTORI LEONETTO	VIGEVANI JUNG SIMONETTA
SIDOLI NAZZARENO	TKACHENKO DANILA	VIGNELLI MASSIMO
SIEFF MATTHIAS	TOGNI EDOARDO	VIOLA FRANCO
SIMONETTI GIANNI EMILIO	TOMASELLI ONOFRIO	VITALE CARLO
SIMOTOVA ADRIENA	TOMASI GIAMPAOLO	VITALI ALBERTO
SIQUEIROS DAVID ALFANO	TOMASSI RENATO	VITALI CARLO
SIROTTI RAIMONDO	TOMBA CLETO	VITONE RODOLFO
SISSI	TOMMASI TOMASO	VIVARELLI JORIO
SIVIERO CARLO	TONY GALLO	VIVIANI GIUSEPPE
SMEKALOV IGOR	TOPPI SERGIO	VOGEL PETER
SMITH JOSHUA	TORNABUONI LORENZO	VON GHOTA ERIC
SMITH KIKI	TORO ATTILIO	VON UNWERTH ELLEN
SOBRILE GIUSEPPE	TORONI NIELE	VON WULFFEN AMELIE
SOCRATE CARLO	TORRES MARIO GARCIA	WALLERT DIETER
SOKOV LEONID	TORRESINI ATTILIO	WARAS MARIUSZ
SOLDATI ATANASIO	TOSALLI FELICE	WARBOYS JESSICA
SOLERO PIO	TOSATTI GIAN MARIA	WARZECHA MARIAN
SOMARE' GUIDO	TOSHIMITSU IMAI	WATELET CHARLES
SORMANI MARINO	TRAMONTIN FRANCO	WEISMANN WILLEM
SORO TIZIANO	TRAVERSO ANTONIO	WENDERS WIM
SOTILIS LISA	TRBULJAK GORAN	WIETHASE EDGAR
SOTO CLIMENT MARTIN	TRENTINI GUIDO	WILDER ANDRE'
SPACAL LUIGI	TREVI CLAUDIO	WILDING LUDWIG
SPAZZAPAN LUIGI	TROMBINI GIULIANO	WILKES CATHY
SPREAFICO LEONARDO	TUDELA ARMANDO	WOLF JACQUES
SPRINGOLO NINO	TWEEDY IAN MICHAEL	WOLFGANG LUDWIG
STÄHLER FRANZ	TWOMBLY CY	WOLFRAM ULLRICH
STANIC VOJO	UDDENBERG ANNA	WOTRUBA FRITZ
STANO ANGELO	UMBERG GÜNTER	YABLONSKA TETYANA
STEINER CARLO	URIBE FEDERICO	YASUDA KAN
STEPANCIC EDUARD	VAGLIERI GIUSTINO	ZAKHAROV FEDOR
STEPANEK MASLIN DUO DI ARTISTI	VAGNETTI GIANNI	ZALAMEDA OSCAR
STOCKER ESTHER	VAICHILIA LEONID	ZAMPETTI NAVA EMILIA
STOJAN BATIC	VALENTINI NANNI	ZANDRINO ADELINA
STOLYARENKO KUZMICH PETRO	VALSANG TATJANA	ZANIBONI SERGIO
STRADELLA LUIGI	VAN DE LEENE JULES	ZAO WOU KI
STULTUS DYALMA	VAN ERP AARON	ZARETSKY VICTOR
SUBERO OSWALDO	VAN VELDE BRAM	ZAVANELLA RENZO
SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)	VARDANEGA GREGORIO	ZEI LUCIA
SUPINO	VARGAS LUGO PABLO	ZEN GIANCARLO
SURVAGE LEOPOLD	VAROTSOS COSTAS	ZERVOS CHRISTIAN
SUTEJ MIROSLAV	VARVARO GIOVANNI	ZINELLI CARLO
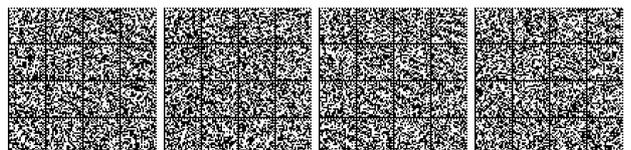
SZOLDATICS GIORGIO
TACCHI CLAUDIO
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAKAHASHI SHU
TAMAGNINI TORQUATO
VASSILIEV OLEG
VECCHI FERRUCCIO
VEDANI MICHELE
VELEZ GUSTAVO
VELLA DARIO
ZLATKO PRICA
ZOLLO GIUSEPPE
ZORZI ALBERTO
ZOTTA SILVIA
ZUCCHERI ANTONIO

23A02471

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-100) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.